

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2183

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati **BARBIERI ORAZIO, JACOMETTI, RAFFAELLI, ANDERLINI, BECCASTRINI, BOTTONELLI, ZURLINI, SCARPA**

*Presentata il 25 maggio 1960*

**Agevolazioni per la costruzione, l'acquisto e l'ampliamento di edifici per sodalizi aventi fini ricreativi e culturali**

ONOREVOLI COLLEGHI! — È in corso da tempo su alcune riviste di cultura e nei congressi di varie associazioni un dibattito sul *tempo libero*.

Si sono impegnati particolarmente nel problema i convegni dell'A. R. C. I. (Associazione ricreativa culturale italiana), i congressi delle A. C. L. I., la Settimana sociale dell'Azione cattolica a Padova, il Convegno dell'Umanitaria, il Convegno di studio sulle vacanze indetto dal « Touring Club » a Milano.

Anche l'E. N. A. L. e l'E. N. D. A. S., per quanto non abbiano aperto un dibattito teorico dall'interno degli enti stessi a cui partecipi la base, si occupano, nelle loro pubblicazioni, dei problemi connessi al *tempo libero* e alla ricreazione.

È evidente dunque che anche nel nostro Paese l'ingresso di nuove masse nel processo produttivo e la partecipazione — cosciente o istitutiva — di categorie un tempo più assenteiste come le persone anziane, i giovani della campagna, ecc., alla vita sociale e ricreativa, hanno dato luogo allo sviluppo di una vasta vita associativa.

Non vogliamo ora affrontare il problema del *tempo libero*, né confutare le conclusioni semplicistiche che da alcune parti si fanno circa l'aumento del tempo libero a dispo-

sizione dei lavoratori per merito della riduzione degli orari di lavoro. Perché facile ci sarebbe dimostrare che questo aumento è soltanto teorico data la perdita di tempo per i trasporti e il lavoro supplementare cui molti lavoratori debbono sobbarcarsi per far fronte alle necessità della vita.

Indubbiamente però la spinta verso la ricreazione, il turismo e la cultura, verso la partecipazione ai beni materiali e spirituali della vita è irruenta e vede appunto nuove masse alla ricerca di una vita associativa nuova, meno individualistica, più di relazione.

Noi siamo ancora lontani dalle dimensioni raggiunte in altri paesi civili dalle associazioni civiche, sia per il numero delle società, sia per numero degli aderenti (sportivi, filatelici, teleclub, cineclub, culturali, naturalisti, di ragazzi, ecc.), ma tuttavia si può constatare con soddisfazione che anche da noi tale fenomeno si va diffondendo.

Il Parlamento e gli Enti pubblici non possono che salutare con soddisfazione questo fatto poiché è indice di una più larga partecipazione delle masse alla vita civile e di una lenta diminuzione dei frequentatori delle bettole.

Ha preso dunque corpo una vasta rete di circoli ricreativi e culturali dell'E. N. A. L.,

delle A. C. L. I., dell'E. N. D. A. S., dell'A. R. C. I., dei combattenti, delle cooperative e di circoli privati nei quali lentamente, ma continuamente, sorgono biblioteche, cineclub, gruppi sportivi, gruppi escursionisti, gruppi culturali.

Si tratta di un'attività di massa, di base, di esercizio di autogoverno da parte di giovani, di lavoratori e di nuclei culturali che spesso è integrativa della funzione, spesso carente, della scuola e di altri pubblici istituti.

È chiaro però che la possibilità di disporre di una sede adeguata e dignitosa è decisiva per la vita e per la funzione educativa di questi sodalizi.

Ora, la Repubblica italiana la cui Costituzione postula l'impegno di facilitare l'associazione fra cittadini, la loro elevazione fisica, morale ed educativa, non può lasciare senza provvidenze un così vasto civico movimento.

La nostra proposta di legge, prescindendo da ogni altro problema di indirizzo e di democraticità dei diversi enti esistenti in

Italia vuole andare incontro ad una necessità comune a tutti i sodalizi: quella di facilitare la costruzione di sedi, di ampliarle e di ammodernarle per renderle adeguate alla importanza sociale ed educativa dei sodalizi, senza per altro sottoporre i cittadini soci dei circoli ad insopportabili sacrifici.

Già il loro impegno associativo e gli oneri finanziari cui si sottopongono per le attività ricreative e culturali dei sodalizi sono degne di apprezzamento, ma noi dobbiamo facilitare maggiormente lo sviluppo di questa vita democratica.

La nostra proposta di legge pertanto consiste semplicemente nell'estensione dei benefici previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589, ai sodalizi che diano garanzie di democraticità e di svolgere attività ricreative ed educative.

Inoltre l'articolo 4 prevede un contributo statale del 2 per cento sul valore dell'opera attingendo dal ricavato dell'Enalotto, il quale, ci pare, non potrebbe avere migliore destinazione di questa.

Affidiamo pertanto alla vostra autorevole attenzione la presente proposta di legge.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

È riconosciuta la funzione civica ed educativa dei circoli delle società ricreative e culturali.

### ART. 2.

Allo scopo di facilitare la costruzione di edifici per dette istituzioni aventi per fine attività ricreative e culturali, la legge 3 agosto 1949, n. 589, è estesa ai sodalizi che hanno a base della loro costituzione uno statuto sociale fondato sulla volontarietà dell'adesione, l'elettività degli organi dirigenti e la dichiarata finalità educativa.

### ART. 3.

I sodalizi interessati ai benefici della citata legge dovranno rivolgere domanda al Ministero dei lavori pubblici il quale, di concerto col Ministro del turismo e dello spettacolo, è autorizzato a concedere un contributo costante per 35 anni:

1°) nella misura del 4 per cento della spesa riconosciuta necessaria, ove si tratti di costruire edifici nuovi;

2°) nella misura del 3 per cento, ove si tratti di acquistare, adattare ed ampliare edifici già esistenti.

### ART. 4.

I progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento e l'ampliamento di edifici per sodalizi ricreativi debbono essere inoltrati attraverso l'Ufficio del Genio civile in conformità della legge 3 agosto 1949, n. 589, sentito il parere del comune.

### ART. 5.

Alla spesa relativa alla costruzione, all'acquisto e all'ampliamento degli edifici di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge, concorre anche lo Stato con un contributo in capitale del 2 per cento attingendo dai proventi dell'Enalotto.